



TRIBUNALE DI MESSINA

SECONDA SEZIONE CIVILE – UFFICIO ESECUZIONI

il Giudice

letti gli atti della procedura esecutiva R.G. es. n. **361/2017**;
letta la relazione del professionista delegato depositata in data 3 aprile 2025, con la quale il professionista ha richiesto l'emissione della proroga dell'incarico conferito;
rilevato che nei 15 mesi di delega conferiti con rimodulazione del 10 gennaio 2024 il professionista era stato onerato di esperire complessivi n. 4 tentativi di vendita;
che in circa 15 mesi, il professionista ne ha espletati solamente due;
osservato, altresì, che il professionista delegato non risulta più iscritto nell'elenco dei professionisti delegati alle vendite (pubblicato sul sito del Tribunale – prot. int. 173/2024 del 24 febbraio 2024 né negli elenchi aggiornati del 25 giugno 2024 e del 4 dicembre 2024);
che non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. «[...] *quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco*»;
risultando necessario garantire la sollecita effettuazione delle attività oggetto della delega, appaiono sussistere giusti motivi per disporre in questa sede la sostituzione del delegato

P.Q.M.

visti gli artt. 591 *bis* ultimo comma c.p.c. e 179 *ter* disp. att. c.p.c.;
revoca la nomina dell'**avv. Sebastiano Ghirlanda** quale professionista delegato nonché custode (nel caso in cui la nomina comprendesse entrambi gli incarichi) e nomina in sostituzione dello stesso, l'**avv. Francesco Sciortino**, invitando il precedente professionista a consegnare senza ritardo al nominato professionista i fascicoli di studio contenenti gli atti compiuti e il libretto di deposito intestato alla procedura, ove esistente;
invita il delegato ad effettuare nel termine tassativo di **mesi 12** i residui tentativi di vendita senza incanto dell'immobile pignorato, secondo le disposizioni e ribassi previsti dall'ordinanza di rimodulazione resa in data 9 gennaio 2024;
dispone – come prescritto al punto 7) dell'ordinanza di delega – che, in caso di non aggiudicazione, l'ulteriore esperimento di vendita venga programmato ed espletato entro i successivi 60 giorni dalla precedente vendita infruttuosa;



assegna termine di mesi 12 per lo svolgimento delle operazioni di delega, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.

dispone che il delegato relazioni trimestralmente sugli adempimenti di cui sopra e in particolare sulla calendarizzazione degli avvisi di vendita nei termini assegnati da questo Giudice, rappresentando, altresì, che il mancato rispetto della calendarizzazione e svolgimento dei restanti tentativi di vendita nei termini assegnati, se non giustificato, può costituire valido motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto al termine del periodo concesso e costituire oggetto di valutazione in merito alla nomina per futuri incarichi;

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Messina, lì 14/05/2025

Il Giudice dell'esecuzione

dott. *Paolo Petrolo*

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il funzionario Upp dott. Domenico Panarello

